



REPUBBLICA ITALIANA Sent. 23/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

ROSATI dr.ssa Emma **Presidente**

BENIGNI dr. Alessandro **Consigliere**

ESPOSITO dr.ssa Patrizia **Primo Referendario - relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **21405** del registro di Segreteria, nei confronti

del sig. **TREVIEW Luigi**, C.F. TRVLGU49A06E632S, nella sua qualità di

agente contabile esterno del Comune di Loano (SV), in relazione al conto

giudiziale n. **38772** per la riscossione e il versamento dell'imposta di soggiorno

per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 relativo alla struttura ricettiva

denominata “*Perlina*”, sita in Loano (SV), corso Europa 7/33, rappresentato e

difeso

dall'**Avv. Stefania Poggi** del Foro di Savona e presso lo studio della

medesima elettivamente domiciliato in Loano Via Ricciardi 9;

- **Visto** il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii. (Codice di Giustizia Contabile - c.g.c.);

- **Esaminati** gli atti e i documenti del giudizio;

- **Uditi**, nella pubblica udienza del giorno 21 marzo 2024, il relatore dr.ssa

Patrizia Esposito, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dr.ssa Simona Desi, l'Avv. Stefania Poggi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Magistrato istruttore designato all'esame dei conti, premesso il quadro normativo di riferimento in materia di riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno, con specifico riferimento al Regolamento del Comune di Loano istitutivo della medesima a far tempo dal 2018 (delibera del Consiglio Comunale n. 41/2017, in vigore dal 09.12.2017 e ss.mm. ii), con relazione n. 399 dell'11 agosto 2023 ha esposto che:

- in data 3 luglio 2019, l'agente contabile sig. Trevia Luigi aveva depositato il conto n. 38772 per il tramite del Comune di Loano (SV), relativo al periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018, nella sua qualità di esercente della struttura ricettiva denominata "*Perlina*", sita in Loano (SV), corso Europa 7/33;

- con interlocuzione istruttoria prot. n. 137 del 14 dicembre 2020 erano stati richiesti ulteriori documenti, in particolare, la determinazione o relazione di parifica dei conti trasmessi e la relazione dell'Organo di controllo interno;

- con nota prot. n. 7584 del 29 dicembre 2020, l'Amministrazione riscontrava la citata richiesta istruttoria, trasmettendo la determinazione dirigenziale n. 1083 del 28 dicembre 2020, con la quale era stata integrata la determinazione n. 259 del 27 giugno 2019 di parifica con la documentazione già trasmessa alla Corte dei conti con nota prot. 23760 in pari data, nonché la relazione del Revisore al Rendiconto 2018 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 29 aprile 2019 (poi integrata in data 29 dicembre 2020);

- nonostante l'integrazione documentale resa dall'Ente locale, il conto giudiziale si era presentato irregolare quanto a compilazione, rivelandosi lacunoso per essere stato compilato soltanto nella parte relativa agli importi

	versati e non anche rispetto agli importi riscossi, non riportando la corretta	
	indicazione dei movimenti di carico e scarico della gestione e non consentendo	
	di verificare la correttezza del calcolo dell'imposta e conseguenti eventuali	
	responsabilità per omesso versamento. Inoltre, è stata rilevata l'assenza di	
	bollettari e ricevute, non trasmessi alla Sezione regionale;	
	- pertanto, il deferimento al Collegio è sembrato necessario per la declaratoria	
	di irregolarità della gestione contabile e per l'eventuale successivo discarico.	
	Ciò in quanto, sebbene non fossero stati ravvisati ammanchi, le predette	
	irregolarità non consentivano di dichiarare il conto regolare.	
	2. Con Decreto del 16 agosto 2023, il Presidente della Sezione fissava	
	l'udienza al ruolo del 21 marzo 2024, assegnando termine al 10 febbraio 2024	
	per il deposito di produzioni e per le conclusioni del P.M.	
	3. Con nota di deposito del 24 gennaio 2024 , l' Organo Requirente regionale	
	ha rassegnato le proprie conclusioni, a norma dell'art. 147, co. 2 c.g.c.,	
	condividendo le argomentazioni del Magistrato relatore e chiedendo alla	
	Sezione giurisdizionale, in via principale, di <i>"dichiarare non regolare il conto</i>	
	<i>n. 38772 per irregolarità formali, con discarico dell'agente contabile. Con</i>	
	<i>riserva di chiedere la cessazione della materia del contendere, qualora il conto</i>	
	<i>dovesse essere presentato nella sua forma regolare. Con vittoria di spese e</i>	
	<i>compensi."</i> 3. Con memoria depositata in data 9 febbraio 2024, si è costituito	
	in giudizio l' agente contabile , sig. Luigi Trevia, con il patrocinio del difensore	
	in epigrafe, chiedendo in via pregiudiziale <i>"l'archiviazione della posizione per</i>	
	<i>carezza di giurisdizione"</i> a seguito della novella normativa di cui all'art. 5	
	quinquies del d.l. n. 146/2021 e citando conforme giurisprudenza di questa	
	Corte.	
	Nel merito ed in via principale, ha chiesto di dichiarare infondati i rilievi	
	3	

	formulati dal Relatore, per l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizio patrimoniale a carico dell'Ente e/o di irregolarità addebitabili e rilevanti.	
	Infatti, <i>“data la pochezza degli importi in gioco”</i>, egli si era limitato ad indicare quanto complessivamente dovuto (per gli affitti della struttura ricettiva nei mesi di luglio ed agosto 2018) e conseguentemente versato l'imposta (per errore anche in maggior somma rispetto al dovuto) facendosi <i>“carico direttamente dell'onere del tributo, (...), di fatto, anticipando la normativa”</i> e nessuna richiesta di chiarimento, integrazione e/o contestazione in merito gli erano stati formulati nel <i>“lungo tempo trascorso”</i> dall'Amministrazione, che anzi aveva verificato l'avvenuto pagamento e debitamente inviato la propria relazione di parifica, di tal che <i>“l'esponente sarebbe stato ovviamente a disposizione per renderlo, così come in oggi vi provvede (peraltro necessariamente tramite un avvocato e dunque con notevole esborso rispetto alle poste in gioco)”</i>.	
	Pertanto, egli conclude instando affinché <i>“la procedura sia oggetto di discarico senza alcun addebito al sig. Trevia Luigi, anche in termini di spese del procedimento, data l'ininfluenza dell'irregolarità e l'attuale quadro normativo e considerato che anche nella denegata ipotesi in cui sia dichiarata l'irregolarità del conto, ciò non comporta condanna dell'agente contabile (...).”</i>	
	4. All'udienza di discussione del 21 marzo 2024, sulle questioni preliminari poste dalle difese, il Pubblico Ministero ha affermato che le novelle normative in materia nulla avevano innovato quanto alla necessità di resa del conto giudiziale, nelle componenti del carico e dello scarico, come richiesto sin dal Regolamento di contabilità generale di Stato r.d. del 23 maggio 1924,	
	4	

	n. 827.	
	Inoltre, la Procura regionale ha insistito come in atti, condividendo il quadro	
	lumeggiato nella relazione di deferimento, con specifico riferimento agli artt.	
	5-7 del Regolamento comunale disciplinante l'imposta, restando testualmente	
	richiesta nelle suddette disposizioni la condivisione con l'Ente locale dei dati	
	relativi ai pernottamenti ed alle esenzioni da parte del gestore.	
	L'Avv. Stefania Poggi ha insistito, pregiudizialmente, sulla questione di	
	difetto di giurisdizione e sull'insussistenza della qualifica di agente contabile	
	in capo al proprio assistito, sulla scorta di alcuni orientamenti delle Sezioni di	
	merito di questa Corte, concludendo come nella memoria depositata, in cui	
	erano stati indicati anche i riferimenti dei pernottamenti degli affittuari, con	
	conseguente integrazione del conto reso e richiesta subordinata di discarico.	
	All'esito della discussione del giudizio, sentite le parti che hanno confermato	
	le conclusioni rassegnate, la causa è passata in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla regolarità dei conti	
	di un agente contabile esterno, titolare di una struttura ricettiva di Loano, in	
	quanto riscuotitore per il Comune del savonese dell'imposta di soggiorno per	
	l'esercizio 2018, alla luce dei profili di criticità sollevati dal Magistrato	
	deferente nella relazione istruttoria, per la declaratoria di irregolarità della	
	gestione.	
	1. L'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (recante " <i>Disposizioni</i>	
	<i>in materia di federalismo Fiscale Municipale</i> "), ha reintrodotto solo per i	
	Comuni capoluogo di Provincia, per le unioni di Comuni nonché per i Comuni	
	inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte la possibilità	
	5	

	di istituire, con deliberazione consiliare, <i>“un'imposta di soggiorno a carico di</i>	
	<i>coloro che alloggino nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio”</i> , da	
	applicare, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, sino a € 5 per	
	notte, demandandone la disciplina attuativa ad un regolamento governativo, da	
	adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 1, d'intesa	
	con la Conferenza Stato-città ed autonomie e, in conformità con quest'ultima	
	ovvero, nel caso di sua mancata emanazione, ai singoli regolamenti comunali	
	(commi 1 e 3). Non essendo stato ad oggi ancora emanato il regolamento	
	statale di attuazione, le modalità applicative dello stesso trovano esclusiva	
	disciplina nei regolamenti comunali adottati ai sensi dell'art. 52 del d. lgs 15	
	dicembre 1997, n. 446.	
	Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni nella legge	
	21 giugno 2017, n. 96, ha esteso l'imposta di soggiorno anche alle c.d.	
	<i>“locazioni brevi”</i> , come definite dall'art. 4, comma 1, con riferimento ai	
	<i>“contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a</i>	
	<i>30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività</i>	
	<i>d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di</i>	
	<i>intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali</i>	
	<i>telematici, mettendo in contratto persone in cerca di un immobile con persone</i>	
	<i>che dispongono di unità immobiliari da locare”</i> . Il comma 5-ter dell'art. 4 della	
	norma ha disposto, inoltre, testualmente che: <i>"il soggetto che incassa il canone</i>	
	<i>o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o</i>	
	<i>corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui</i>	
	<i>all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di</i>	
	<i>soggiorno di cui all'articolo 14, 16° comma, lett. e), del decreto-legge 31</i>	
	6	

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale."

1.2 Con **delibera del Consiglio comunale del 6 dicembre 2017, n. 41**, il Comune di Loano ha istituito l'imposta di soggiorno e approvato il relativo Regolamento, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale del 30 dicembre 2020, n. 54. Il presupposto dell'imposta viene individuato nel pernottamento nelle strutture turistico-ricettive, come individuate e definite dalla legge regionale Liguria, n. 32 del 12.11.2014 e ss.mm.ii. (art. 3).

Sono considerati *"responsabili degli obblighi tributari"* il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo e l'eventuale rappresentante fiscale (art. 4).

Come anche specificato dal P.M. in udienza, gli artt. 5-7 disciplinano la condivisione con l'Ente locale dei dati relativi ai pernottamenti ed alle esenzioni.

Ai sensi dell'art. 7, i gestori sono chiamati a svolgere una serie di *"obblighi tributari e gestionali"*, immanenti alla funzione di agenti contabili.

L'art. 11 prevede *"sanzioni amministrative"* pecuniarie per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione e per la violazione degli obblighi di informazione da parte del gestore della struttura e per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione dall'imposta, nonché per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti.

1.3 Con sentenza n. 22/2016/QM del 22 settembre 2016, le Sezioni riunite di questa Corte hanno emanato il principio di diritto che *"i soggetti operanti*

	<i>presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti</i>	
	<i>comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del d. lgs n. 23/2011 – della riscossione</i>	
	<i>e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno</i>	
	<i>corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione</i>	
	<i>di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale</i>	
	<i>della gestione svolta”</i> . Con la stessa pronuncia l’Organo della nomofilachia ha	
	affermato che	
	“indubbiamente” tra il gestore dell’attività ricettiva ed il Comune si instaura	
	un rapporto di servizio “con compiti eminentemente contabili (...) nella misura	
	in cui i regolamenti comunali affidano ad un soggetto, estraneo al rapporto	
	tributario, una serie di attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione	
	della potestà impositiva dell’Ente locale”, osservando come “detto rapporto	
	abbia un contenuto principalmente contabile, se si consideri che, tra i compiti	
	affidati, assumono centralità ed importanza la riscossione dell’imposta ed il	
	suo riversamento nelle casse comunali, essendo gli altri obblighi (di	
	informazione alla clientela e <report> al Comune dell’attività svolta) a loro	
	volta rispettivamente strumentali alla riscossione ed alla verifica da parte del	
	Comune dell’esatto adempimento da parte del gestore degli obblighi di	
	riversamento. Ad un rapporto di servizio che preveda l’attività di riscossione	
	e riversamento di denaro, e quindi implichi la <disponibilità materiale> di	
	denaro pubblico, non può essere disconosciuto un contenuto prettamente	
	contabile”.	
	1.4 L’art. 180, comma 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto	
	<i>rilancio</i> ”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha	
	aggiunto all’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 il comma 1-ter, per gli aspetti	
	8	

	sanzionatori modificato dall'art. 25, comma 3-bis, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. La novella normativa ha attribuito ai gestori delle strutture ricettive la qualifica soggettiva di <i>“responsabili del pagamento dell’imposta”</i>, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, <i>“con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”</i>, obbligandoli alla presentazione di una dichiarazione telematica annuale e agli <i>“ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”</i>. L’art. 5-quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 (<i>“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”</i>) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inserito dalla legge di conversione e rubricato <i>“Interpretazione autentica del comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”</i>, ha disposto che: <i>“Il comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020”</i>. 2. Così richiamato il quadro normativo in materia, in via pregiudiziale, il Collegio è chiamato a pronunciarsi in ordine alla eccepita insussistenza della giurisdizione di questa Corte, con particolare riferimento all’ammissibilità di qualificare <i>“agenti contabili”</i>, quali riscuotitori dell’imposta di soggiorno, i gestori delle strutture ricettive turistiche ed alla configurabilità di un <i>“rapporto di servizio”</i> tra questi e l’ente territoriale impositore successivamente all’entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020 e della	
	9	

	norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 5-quinquies del d.l. n. 146	
	del 2021.	
	Come è stato già puntualmente osservato da questa Corte, <i>“in merito alla</i>	
	<i>valenza della novella, giova ricordare che i menzionati interventi normativi</i>	
	<i>sono stati oggetto di numerosi approfondimenti interpretativi sia in relazione</i>	
	<i>alle ricadute in materia penale che in materia contabile e che, sotto</i>	
	<i>quest'ultimo fronte, si sono andati consolidando divergenti orientamenti</i>	
	<i>giurisprudenziali</i>	
	<i>del giudice contabile in merito alla persistente postulabilità della qualifica di</i>	
	<i>agente contabile in capo al gestore di struttura recettiva con conseguente</i>	
	<i>soggezione all'obbligo di resa del conto giudiziale nonché della giurisdizione</i>	
	<i>di questa Corte”</i> (Sez. Lombardia, decr. n. 5 del 27.03.2023; Sez. Liguria, sent.	
	n. 9 dell'8.02.2024, cui si rinvia per i relativi riferimenti giurisprudenziali).	
	Questa Sezione, già con ordinanza interlocutoria n. 1 del 24.08.2021, in	
	relazione ad una richiesta d'autorizzazione formulata dal Magistrato relatore	
	ex art. 145, comma 3, c.g.c., aveva confermato la qualificazione di <i>“agenti</i>	
	<i>contabili”</i> dei gestori delle strutture ricettive, nella vigenza dell'art. 180 del	
	citato d.l. n. 34 del 2020 e la conseguente necessaria sottoposizione dei	
	medesimi al giudizio di conto, alla stregua di diversi argomenti ed in	
	conformità con la citata sentenza delle Sezioni Riunite n. 22/2016/QM,	
	ritenendo irrilevante l'avvenuta depenalizzazione nella materia <i>de qua</i>	
	introdotta nel 2020.	
	Successivamente, con la pronuncia di orientamento n. 1 del 10 gennaio 2022,	
	alle cui motivazioni puntualmente si rinvia, ai sensi dell'art. 17 dell'All. 2 al	
	c.g.c., questo Giudice ha ritenuto <i>“di poter affermare con sufficiente certezza</i>	
	10	

che il gestore di una struttura ricettiva rimanga assoggettato al giudizio di conto innanzi a questa Corte, cui non può opporsi la natura privatistica dell'attività ovvero il concomitante assoggettamento alla pretesa tributaria e che l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno integri anche un danno erariale da mancata entrata, determinando la responsabilità amministrativo-contabile in capo al titolare/gestore della struttura.". In particolare, è stato ivi approfondito il tema dei rapporti tra responsabile d'imposta e soggettività tributaria, in quanto l'affidamento della riscossione al responsabile d'imposta, che assicura una solidarietà passiva ("*dipendente*" e "*successiva*") da parte di chi non è il soggetto percosso dal tributo, restando, anzi, estraneo alla realizzazione del presupposto impositivo e nondimeno coinvolto *ope legis* al fine di assicurare il soddisfacimento della pretesa tributaria con funzione di rafforzamento della garanzia patrimoniale e di tutela del credito (per quanto non riscosso), è apparso elemento ulteriore, che, lungi dal costituire un connotato naturale della responsabilità d'imposta, costituisce tratto peculiare solo di alcune fattispecie.

Al riguardo, appare decisivo il passaggio motivazionale della pronuncia secondo cui di "*pecunia publica*" deve parlarsi in tutte le ipotesi in cui il responsabile è investito (nella specie tramite i regolamenti comunali) anche della funzione di riscossione del tributo di scopo. Nondimeno, viene precisato, altresì, che le qualifiche di responsabile d'imposta e di agente contabile assolvono a funzioni diverse: la prima impone al responsabile di intervenire quale coobbligato solidale dipendente in caso di inadempimento del soggetto passivo e rileva, pertanto, principalmente in una fase patologica del rapporto tributario, per colmare una lacuna nella disciplina del tributo; la seconda,

	invece, impone a chi riceve somme di denaro di versare quanto riscosso e di	
	porre in essere gli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti e	
	rileva, dunque, in una fisiologica dinamica impositiva. Pertanto, la qualifica di	
	responsabile di imposta ed i connessi obblighi amministrativi sono ivi apparsi	
	autonomi, ma complementari, rispetto alla funzione di riscossione,	
	esclusivamente la concorrenza delle qualifiche potendo garantire	
	l'incameramento effettivo del tributo e la tenuta del sistema delle	
	responsabilità, ampliando i patrimoni escutibili in chiara matrice antievasiva,	
	attraverso il concorso solidale, l'autonomia delle giurisdizioni e delle nozioni	
	per esse rilevanti (Sez. Liguria, sent. n. 79 del 4.10.2023). Una tale conclusione	
	converge, peraltro, con quanto più volte statuito dalla giurisprudenza contabile	
	dominante e d'appello, anche in riferimento alla recente sentenza n. 107 del	
	16.03.2023 della Prima Sezione Centrale di Appello secondo cui <i>“i richiamati</i>	
	<i>mutamenti normativi (art. 180, d.l. n. 34/2020, prima e l'art. 5 quinquies, d.l.</i>	
	<i>n.146/2021, dopo), non hanno intaccato il rapporto di servizio intercorrente</i>	
	<i>tra gestore e comune e discendente dagli ulteriori compiti per costoro previsti</i>	
	<i>dall'art. 4, comma 1 ter, d.lgs. n. 23/2011 (<<Il gestore della struttura</i>	
	<i>ricettiva è responsabile (...) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e</i>	
	<i>dal regolamento comunale...>>), di guisa da permanere la sottoposizione allo</i>	
	<i>statuto della responsabilità amministrativo-contabile (con la conseguente</i>	
	<i>provvista giurisdizionale) dei soggetti qui appellanti.”</i> (Cfr. <i>ex multis</i> Corte	
	conti, Sez. III Centrale App., sent. n. 188 del 6 novembre 2020 e n. 247 del 18	
	maggio 2021; Sez. App. Sicilia, sent. 18 gennaio 2018, n. 9; Sez. I Centrale	
	App. 23 ottobre 2018, n. 410 e 18 settembre 2023, n. 387; Sez. II Centrale	
	App., sent. n. 275 del 24 giugno 2022).	
	12	

Peraltro, gli adempimenti per cui è causa si iscrivono nell'ambito di un procedimento, il giudizio di conto, che, come ha avuto modo di osservare la Corte costituzionale, *“si configura essenzialmente come una procedura giudiziale, a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la pronuncia di discarico)”*. (Corte cost., sent. n. 292 del 25 luglio 2001; cfr., in generale, Sez. giur. Liguria, sent. n. 1 del 10 gennaio 2022).

Sussiste, pertanto, la *potestas iudicandi* di questo Giudicante a fronte del conto giudiziale reso dal sig. Luigi Trevia e può passarsi all'esame del merito.

3. Il conto giudiziale si sostanzia nel documento contabile contenente la dimostrazione numerica descrittiva degli atti e dei fatti gestionali, per le entrate (carico) e per le uscite (scarico), al fine di determinare la sfera di responsabilità restitutoria dell'agente contabile nei confronti dell'amministrazione.

Il giudizio si incardina in via automatica per effetto del deposito del conto presso la Segreteria della Sezione, che *“costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio”*, secondo l'innovativa previsione dell'art. 140 c.g.c. che supera la previgente impostazione dell'art. 45 del T. u. n. 1214 del 12 luglio 1934, secondo la quale il giudizio si riteneva instaurato già nel momento della presentazione del conto all'amministrazione. Per il resto occorre ribadire la constatazione, pacifica nella giurisprudenza (anche più risalente) di questa Corte (Sez. riun., 30 maggio 1977, n. 185 e 13 maggio 1976, n. 175; Sez. I, 23 settembre 1991, n. 286 e 288; Sez. I, 21 dicembre 1991, n. 373, 371, 376, 377; Sez. II, 14 aprile 1992, n. 69), che l'oggetto del giudizio

	è il conto dell'agente contabile, non come mero “atto”, ma come strumento	
	che consente di accedere al “rapporto gestorio”, al fine di accertarne la	
	posizione debitoria nei confronti dell'Ente locale sulla base della	
	documentazione probatoria strettamente inerente alla sua attività (Sez. Liguria,	
	sent. n.60 del 26 giugno 2023)	
	3.1 Il conto giudiziale per cui è causa <i>ictu oculi</i> si presenta irregolare quanto a	
	compilazione, rivelandosi lacunoso per essere stato compilato soltanto nella	
	parte relativa agli importi versati e non anche rispetto agli importi riscossi, non	
	riportando la corretta indicazione dei movimenti di carico e scarico della	
	gestione e non consentendo di verificare la correttezza dei versamenti e	
	conseguenti eventuali responsabilità. Inoltre, si conferma l'assenza di bollettari	
	e ricevute, non trasmessi alla Sezione regionale.	
	Quanto alla determinazione di parifica ed al visto del Dirigente responsabile	
	del servizio economico finanziario, nonché quanto alla relazione del Revisore,	
	si osserva come gli Organi di controllo interno siano istituzionalmente tenuti	
	ad esaminare l'esatto adempimento degli obblighi inerenti ai conti giudiziali e,	
	dunque, la loro corretta compilazione, anche per l'approvazione dell'intera	
	rendicontazione dell'esercizio 2018 - nella specie - avvenuta con deliberazione	
	di Consiglio comunale n. 11 del 29 aprile 2019 (integrata il 29 dicembre 2020).	
	Al riguardo, l'Amministrazione interessata non ha partecipato all'udienza di	
	discussione ex art. 148 c.g.c., né ha fatto pervenire osservazioni in merito.	
	Del resto, la Sezione ha già considerato “che il giudizio di conto trova i propri	
	referenti costituzionali negli artt. 81, 97, 100 e 103 della Carta, ed è posto a	
	garanzia della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, sub	
	specie della tutela dell'interesse oggettivo alla regolarità di gestioni	
	14	

finanziarie e patrimoniali (Corte cost., n. 114/1975). In questo quadro, è stato
 affermato il carattere indefettibile della responsabilità contabile e del giudizio
 con il quale essa viene fatta valere (Corte cost., n. 110/1970). La
 responsabilità contabile, quanto ad elementi costitutivi, a prescindere dalla
 specificità delle obbligazioni che incombono su coloro che hanno maneggio di
 beni e valori di pubblica pertinenza, si modella sullo stesso paradigma che
 caratterizza la c.d. responsabilità amministrativa (Corte cost., n. 371/1998) e
 richiede dunque quale elemento indefettibile la verifica di un danno a
 carico delle finanze pubbliche. A questa prospettiva si raccorda l'art. 149, c.
 3, del codice di giustizia contabile, a mente del quale il giudice, quando non
 pronuncia discarico, liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la
 rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara
 l'irregolarità della gestione contabile. Sulla distinzione tra discarico/non
 discarico e regolarità/non regolarità questa Corte si è ripetutamente espressa,
 osservando che il non discarico è la conseguenza di un ammanco, al cui
 ripiano il contabile deve essere condannato. La declaratoria di irregolarità,
 invece, può essere ricondotta alla mera inosservanza dei requisiti formali (Sez.
 II, n. 256/2020). Pertanto, è stato rimarcato che il riscontro della irregolarità
 del conto non ne preclude l'autonoma declaratoria, pur in mancanza di una
 contestuale pronuncia di condanna a carico del contabile nei cui confronti non
 sono state rilevate ipotesi di ammanco o di irregolarità della gestione di
 natura non formale (Sez. Liguria, n. 78/2023; Sez. Sicilia, n. 637/2019; Sez.
 Trento, n. 42/2013; Sez. Piemonte, n. 10/2008).” (cfr. sent. n. 100 del
 12.10.2023 di questa stessa sezione).

Al riguardo, le asserzioni inerenti alla mancata contabilizzazione delle

	riscossioni da parte dell'agente contabile, oltre ad essere contraddittorie quanto	
	alle circostanze relative al presupposto impositivo ed ai pagamenti degli	
	affittuari pretesamene avvenuti <i>“alcuni con bonifico altri in contanti, ma in</i>	
	<i>ogni caso non vi era ricevuta per l'imposta di soggiorno”</i> , restano del tutto	
	sfornite di prova, onere che in ossequio all'art. 194 del r.d. n. 827 del	
	23.05.1924 grava sull'agente contabile (v. Sez. Liguria, sent. n. 2	
	dell'11.01.2022), invero non comprendendosi neppure il preteso <i>“errore”</i>	
	rispetto al dovuto scaturente dall'aver bonificato <i>“10 euro in più</i>	
	<i>all'Amministrazione”</i> .	
	Peraltro, allo stato, un conto regolare non risulta essere stato reso e depositato.	
	Aderendo alla prospettazione del Magistrato istruttore, condivisa dalla	
	Procura, il Collegio rileva quindi che in ogni caso la lacunosità e l'irregolarità	
	nella contabilizzazione non possano dar luogo a liquidazione di debito a carico	
	dell'agente, in quanto allo stato non consta un danno effettivo nei confronti	
	dell'Amministrazione, con conseguente non configurabilità di un ammanco in	
	senso tecnico, produttivo di obbligo di ristoro, dovendo tuttavia, comunque,	
	dichiararsi l'irregolarità della gestione contabile del conto n. 38772, a norma	
	dell'art. 149, comma 3 del c.g.c. (cfr. Sez. Liguria, sent. n. 56 del 16.06.2023).	
	In considerazione della specificità della fattispecie, il Collegio dispone la	
	trasmissione degli atti alla locale Procura per le valutazioni di competenza in	
	ordine agli eventuali profili di responsabilità amministrativa.	
	Trattandosi di irregolarità del conto, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese di	
	giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'agente.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, disattesa	
	16	

	ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando	
	DICHIARA	
	l'irregolarità del conto n. 38772 relativo alla riscossione ed al versamento	
	dell'imposta di soggiorno relativa alla struttura ricettiva denominata " <i>Perlina</i> ",	
	sita in Loano (SV), corso Europa 7/33, per l'anno 2018.	
	DISCARICA	
	il sig. Trevia Luigi, in qualità di agente contabile esterno della suddetta	
	gestione, nei termini di cui in motivazione.	
	DISPONE	
	la trasmissione degli atti alla Procura Regionale per le determinazioni di	
	competenza in ordine agli eventuali profili di responsabilità amministrativa.	
	Condanna l'agente contabile al pagamento delle spese di giudizio, liquidate	
	con nota della Segreteria a margine della presente sentenza.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	dr.ssa Patrizia Esposito	dr.ssa Emma Rosati
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 10 APRILE 2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	(dr.ssa Elena Asta)	
	f.to digitalmente	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di	
	giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 159,72	
	17	

(Euro centocinquantanove/72).

Genova, 10 aprile 2024

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta